

MOZIONE ALLOGGI n.1-559

premessi che:

- è da osservare che di fronte ad una necessità pianificata di alloggi per la Difesa, pari a circa 51.000 unità, il patrimonio disponibile oggi è di 17.576 alloggi, di cui 5.384 detenuti da utenti con il titolo concessorio scaduto (cd. “*sine titulo*”) e di questi 3.284 detenuti da utenti non ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto ministeriale di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a oltre 40.000 euro o con familiare a carico portatore di handicap);
- l'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come già previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 627) stabilisce: «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4»;
- lo stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, all'articolo 306, comma 3, prevede il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in

grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, laddove sancisce che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;

- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 6, comma 21-quater, prevede: «Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa»;
- nel maggio 2010 è stato emanato il decreto ministeriale n. 112

- recante il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare;
- l'elaborazione e la presentazione di detto programma pluriennale sono state sollecitate dal Sottosegretario alla Difesa con delega sulla materia, On. Guido CROSETTO;
 - il Ministero della difesa ha promosso una nuova strategia che porta alla formulazione, nel medio e lungo periodo, di una politica alloggiativa su scala nazionale ed interforze e tendente a recuperare, nel breve ed immediato periodo, con mirate assegnazioni straordinarie quella parte di patrimonio non utilizzato per pregresse carenze manutentive e che alimenta, dopo oltre 16 anni, il cosiddetto “ fondo casa” per il quale sono stati posti in essere i propedeutici strumenti attuativi ed operativi;
 - il gettito dei canoni di locazione ammonta per l'anno 2010 a circa 26 milioni di euro, di cui circa 13 milioni vanno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, circa 11,05 milioni alla Difesa e circa 1,95 milioni è confluito al predetto “fondo casa”.
 - è opportuno che a tale azione si aggiunga anche la previsione dell'adeguamento al cosiddetto prezzo di mercato del canone di utilizzo degli alloggi detenuti in regime c.d.“*sine titulo*”. Tale adeguamento dovrà essere ricavato, d'intesa con l' Agenzia del Demanio, facendo riferimento alle quotazioni riportate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del

Territorio, che rileva esclusivamente le quotazioni dei contratti di affitto regolarmente registrati al fine di salvaguardare il personale interessato e soprattutto coloro i quali rientrano nelle cosiddette “fasce protette” che il Ministero della difesa intende tutelare;

- è necessario, altresì, disporre che nella rideterminazione del canone per tutto il personale c.d. “*sine titulo*”, debba essere dedicata particolare attenzione alla tutela del personale rientrante nei parametri fissati dal decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, prevedendo la non applicabilità della rideterminazione dei redditi fino ad una determinata somma;
- è, altresì, necessario sottolineare l’importanza del rilascio dell’alloggio da parte degli stessi conduttori con titolo scaduto, ad esclusione delle categorie protette che devono essere tutelate attraverso il decreto ministeriale di gestione del patrimonio della Difesa, al fine di rispondere anche alle legittime richieste alle quali la Difesa deve fare fronte. Infatti lo stesso Ministero abbisogna di 51.000 unità abitative per coloro che, pur avendone la titolarità, non possono usufruirne e sono costretti a pagare canoni allineati alla quotazione “reale” di mercato esterna, di gran lunga superiori, in certe aree e città, a quelli che si appresta ad applicare la Difesa. In ogni caso, non si procederà al recupero degli alloggi nelle aree ove non sussistano impellenti esigenze non altrimenti risolvibili.

Impegna il Governo :

- a prevedere nell'emanando decreto di cui all'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che le eventuali variazioni di canone, rispetto a quello già in vigore, non siano applicabili nei confronti degli utenti c.d. *sine titulo* che, al 31 dicembre 2010, abbiano un reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato con il decreto del Ministro della difesa del 23 giugno 2010, emanato ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero rientrino nelle ulteriori categorie di cui all'articolo 2 del citato decreto;
- a porre in essere tutte le possibili iniziative, anche normative, al fine di garantire agli interessati che la decorrenza della rideterminazione del canone abbia efficacia a partire dalla data di notifica effettuata dall'Amministrazione militare, che è tenuta ad effettuare tutti gli adempimenti nei termini previsti, salvo risponderne amministrativamente agli organi competenti;
- a chiarire il disposto dell'articolo 7 del decreto ministeriale n° 112 del 2010, garantendo che l'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto ai sensi dello stesso articolo, sia riconosciuto ai conduttori, così come definiti nel comma 4 del citato articolo, senza la necessità di corrispondere una caparra confirmatoria a mezzo di assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa pari al 5 % del valore dell'usufrutto medesimo, considerato il carattere oneroso di tale garanzia che

per altro risulta non necessaria, in quanto l' Amministrazione della difesa è già garantita, così come previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo 7, attraverso il pagamento di un importo complessivamente non superiore al 20 % del reddito mensile del conduttore.

(1-00....)